

Il testo prende vita dall'esperienza del corso *Nuove presenze religiose in Italia*.

Un percorso di integrazione, promosso dal Forum internazionale democrazia e religioni (FIDR) con il patrocinio del Ministero dell'Interno nel triennio 2010-2013: iniziativa di formazione per esponenti dell'associazionismo islamico, tra cui guide religiose, organizzata in Italia. Per la prima volta viene pubblicata, in questo volume, la bozza dello statuto di associazioni religiose che gestiscono moschee e per la prima volta imam e presidenti di comunità islamiche di ogni orientamento affrontano, nel rispondere alle domande degli autori, temi quali il ruolo della donna e il rapporto fra islam e democrazia. Nel testo sono poi approfonditi argomenti quali le moschee e la formazione degli imam, il dialogo interreligioso e i matrimoni misti, le seconde generazioni e la cittadinanza, l'assistenza spirituale nelle carceri.

ANTONIO ANGELUCCI, dottore di ricerca in discipline canonistiche ed ecclesiastiche, è assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Insubria nel Dipartimento di diritto, economia e culture, e avvocato esperto di associazionismo religioso.

MARIA BOMBARDIERI, dottoranda in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali, e coordinatrice didattica del master in Studi sull'islam d'Europa presso l'Università degli Studi di Padova. Ha pubblicato il testo *Moschee d'Italia. Il diritto al luogo di culto. Il dibattito sociale e politico* (Emi 2011).

DAVIDE TACCHINI, dottore di ricerca in Scienze religiose, è cultore della materia in Lingua e letteratura araba e islamistica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha pubblicato il testo *America Barbara e Infedele. diario del soggiorno di Sayyid Qutb negli Stati Uniti fra il 1948 e il 1950* (Obarrao editore 2014).

Islam e integrazione in Italia

a cura di Antonio Angelucci, Maria Bombardieri e Davide Tacchini

Islam e integrazione in Italia



9 788831 718493

Islam e integrazione in Italia

a cura di Antonio Angelucci, Maria Bombardieri e Davide Tacchini

saggi Marsilio



Islam e integrazione in Italia


a cura di Antonio Angelucci, Maria Bombardieri e Davide Tacchini

Marsilio

INDICE

7	Introduzione <i>di Alessandro Ferrari, Roberto Mazzola</i>
	ISLAM E INTEGRAZIONE IN ITALIA
11	Mappatura dell'associazionismo islamico in Italia <i>di Maria Bombardieri</i>
35	L'associazionismo religioso nel quadro delle garanzie costituzionali del diritto di libertà religiosa <i>di Antonio Angelucci</i>
53	Le moschee d'Italia <i>di Maria Bombardieri</i>
71	L'associazionismo religioso musulmano tra diritto speciale e diritto comune: la centralità dello statuto <i>di Antonio Angelucci</i>
95	L'imam, questo sconosciuto: chi è e cosa fa <i>di Davide Tacchini</i>
111	I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera e assistenza religiosa nelle carceri italiane <i>di Mohammed Khalid Rbazzali</i>
137	Le seconde generazioni e il nodo della cittadinanza <i>di Milena Sauterini</i>

Con il contributo di



Centro interuniversitario culture, diritti e religioni –
Forum internazionale democrazia e religioni (FIDR)

© 2014 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia

Prima edizione: ottobre 2014

ISBN 978-88-317-1849-3

www.marsilioeditori.it

Realizzazione editoriale: Cicero, Venezia

149	Coppie miste, coppie cristiano-islamiche. Quando l'integrazione è a tre livelli: coppia, famiglia e comunità, società e istituzioni di <i>Barbara Chirringhelli</i>
165	A proposito di «dialogo» di <i>Paolo Brauca</i>
181	Conclusioni di <i>Antonio Angelucci, Maria Bombardieri, Davide Tacchini</i>
185	Postfazione. Alla ricerca di un po' di swing di <i>Stefano Allievi</i>
APPENDICE	
191	Interviste ai corsisti di <i>Nuove presenze religiose in Italia</i> a cura di <i>Maria Bombardieri e Davide Tacchini</i>
205	Uno statuto per le associazioni musulmane di <i>Antonio Angelucci</i>
221	Gli autori

INTRODUZIONE

Le università, il Ministero dell'interno e le associazioni islamiche sono gli attori principali del progetto *Nuove presenze religiose in Italia. Un percorso di integrazione*, iniziativa formativa nata da un'idea dei professori Paolo Brauca (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Alessandro Ferrari (Università degli Studi dell'Insubria), e concretizzata dal Forum internazionale democrazia e religioni (FIDR), il centro di ricerca interuniversitario diretto dal prof. Roberto Mazzola dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il finanziamento della Compagnia di San Paolo di Torino¹.

Questo libro intende presentare, attraverso i contributi di più autori, i principali temi trattati nel percorso triennale rivolto a una quarantina di esponenti dell'associazionismo islamico di prima e seconda generazione, in particolar modo guide religiose e mediatori linguistico-culturali di origine musulmana o convertiti italiani, uomini e donne indipendenti o afferenti a organizzazioni islamiche nazionali.

Quindi, la formazione della leadership associativa islamica è stata fin da subito affrontata in un'ottica interdisciplinare, attraverso il coinvolgimento di docenti universitari ed esperti nazionali e internazionali con competenze differenti. Oltre ai professori sopra citati, si sono seduti al tavolo del comitato scientifico: il sociologo Stefano Allievi (Università degli Studi di Padova), il giurista Silvio

¹ Il Forum internazionale democrazia e religioni (FIDR) si è costituito oggi nel Centro interuniversitario culture, diritti e religioni, coinvolgendo le quattro università partner del progetto *Nuove presenze religiose in Italia*, ovvero: Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi dell'Insubria e Università degli Studi di Padova.

UNO STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI MUSULMANE

di Antonio Angelucci

I. LO STATUTO

Lo statuto riportato nelle pagine che seguono rappresenta un modello che può essere adottato da qualsiasi associazione religiosa, non necessariamente musulmana. Esso è stato pensato e redatto in una sua prima versione con la collaborazione dei partecipanti al terzo anno del corso *Nuove presenze religiose in Italia. Un percorso di integrazione*. Dal momento che, come è già stato spiegato, i corsisti erano musulmani, lo statuto si riferisce direttamente ad associazioni aventi per scopo la professione di tale fede. Ciò non toglie che, eliminati i riferimenti a quella specifica tradizione religiosa, lo statuto sia utilizzabile anche da altre associazioni riferentesi a comunità non cattoliche.

* * *

[Allegato A al n. ... rep. - n. ... progr.]¹

STATUTO¹

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 (Denominazione)

È costituita l'Associazione religiosa denominata: ..., di seguito indicata semplicemente come «Associazione».

¹ Lo statuto può essere redatto da un notaio, come nel caso *de quo*, ipotizzandolo allegato a un atto costitutivo di un'associazione costituita con atto pubblico.

² Gli statuti possono riferirsi e rinviare a regolamenti. In tal caso, lo statuto viene snellito ma si rischia di perdere in trasparenza. Le parti in corsivo dello statuto sono state utilmente tratte da S. Beretta, *Mandato operativo delle associazioni*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, pp. 521-525. Cfr., inoltre, le formule contenute in C. De Stefanis, A. Quercia, *Enti non profit. Prospettivo operativo*, Sant'arcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, *passim*; A. Propersi, G. Rossi, *Gli enti non profit*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, *passim*. Si mette tra parentesi ogni riferimento specifico alla confessione musulmana in relazione alla fruibilità del presente statuto da parte di tutte le associazioni religiosamente orientate.

Nel rispetto degli artt. 19 e 20 della Costituzione, l'Associazione ha fine, costitutivo ed essenziale, di religione e di culto e non ha scopo di lucro. Si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla crescita spirituale, alla formazione e alla educazione dei fedeli (musulmani)³.

Art. 1 bis (Definizioni)

È opportuno inserire in questo articolo la definizione delle nozioni confessionali eventualmente utilizzate in seguito come, ad esempio, i termini *imam*, *mursibidin* e altri ancora. E, comunque, consigliabile indicare da subito gli organi dell'Associazione e precisarne le funzioni).

Art. 2 (Sede)

L'Associazione ha sede in ..., via ... n. ... e potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata/è fissata al ...

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 4 (Scopi)

Per quanto concerne i fini statutari l'Associazione si prefigge di:

- 1) esprimere la fede (musulmana) e fornire ai (musulmani) aiuto spirituale, morale e intellettuale finalizzato a migliorare il rapporto con il Creatore (Gloria a Lui l'Altissimo), con il creato e la propria crescita spirituale anche attraverso l'istituzione e la gestione di luoghi di culto;
- 2) favorire i processi di conoscenza, diffusione e approfondimento della religione (islamica);
- 3) tutelare e salvaguardare il diritto fondamentale di libertà religiosa dei fedeli (musulmani);
- 4) rappresentare i propri associati, per la realizzazione dei loro interessi religiosi, presso autorità e istituzioni a qualsiasi livello⁴.

³ Cir. la L. n. 222 del 1985 che, all'art. 16, recita: «Agli effetti della legge civile si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana; b) attività diverse da quelle religiose o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

⁴ Fra gli scopi, solo quello indicato al n. 1 è essenziale per connotare religiosamente l'associazione.

Art. 5 (Attività)

L'Associazione persegue i suoi scopi nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento italiano ed europeo e a tal fine svolge le seguenti attività:

- 1) promuove la costruzione, l'apertura e la gestione dei luoghi di culto (islamico);
 - 2) porta assistenza spirituale nelle strutture sanitarie, di detenzione e di prima accoglienza;
 - 3) assicura la formazione religiosa, culturale e linguistica di (imam e/o) ministri di culto, «educatori» (*mursibidin*) e «educatrici» (*mursibidat*);
 - 4) promuove e cura, nei vari gradi di studio, anche attraverso la creazione di strutture scolastiche e/o educative proprie, l'insegnamento della religione (islamica) ai fedeli (musulmani) e la conoscenza della religione (islamica) per tutti i cittadini;
 - 5) fornisce un adeguato rito funebre (islamico) ai defunti (musulmani);
 - 6) tutela i consumatori di fede (islamica) mediante il controllo di qualità, di liceità e di conformità dei prodotti e dei servizi (fra i quali il Pellegrinaggio) destinati all'uso e al consumo delle comunità (islamiche);
 - 7) pubblica in forma cartacea e/o digitale e/o multimediate materiale di interesse teologico e/o culturale utile a una maggiore conoscenza della fede (islamica);
 - 8) predispone documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, per tutti coloro che sono interessati allo studio e alle attività dell'Associazione; svolge manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi; promuove e aderisce a iniziative di carattere interreligioso e interculturale;
 - 9) favorisce la costituzione di altre associazioni o gruppi di associazioni a cui partecipa, collaborando e/o aderendovi;
 - 10) stipula intese, convenzioni ed accordi di collaborazione con enti e/o istituzioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali.
- L'Associazione potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, pubblicitarie e/o editoriali purché siano occasionali, marginali e correlate agli scopi dell'Associazione, oltre che necessarie e utili al raggiungimento delle finalità indicate all'art. 4.

ASSOCIATI

Art. 6 (Soci)

Possono aderire all'Associazione coloro che sono (musulmani) e accettano gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 4.

L'Associazione stabilisce un criterio di uniformità tra tutti gli associati e le categorie di associati per quanto riguarda il diritto di voto e l'eleggibilità alle cariche sociali.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo. Il pagamento della quota garantisce il godimento e l'esercizio dei diritti associativi.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'Assemblea dei soci, eccezion fatta per il Collegio dei Revisori dei conti, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il ...; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

Art. 7 (Categorie di associati)⁵

Nell'Associazione si distinguono soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Art. 8 (Soci fondatori)⁶

Sono soci fondatori gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

I soci fondatori pagano ogni anno la quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 9 (Soci ordinari e loro ammissione)⁷

Possono essere soci ordinari sia persone fisiche maggiorenti sia persone giuridiche. Le persone giuridiche associate devono esercitare attività affini e/o connesse a quella dell'Associazione e devono condividere i medesimi scopi dell'Associazione.

Sono soci ordinari quelli che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta, indirizzata al Consiglio direttivo, controfirmata da un associato che presenta il candidato al fine di garantirne l'appartenenza alla religione (musulmana), dichiarando al fine di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Per l'ammissione a socio ordinario occorre versare altresì la quota di iscrizione nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

⁵ Articolo eventuale.

⁶ Articolo eventuale.

⁷ Articolo eventuale.

La domanda di ammissione a socio ordinario è valutata dal Consiglio direttivo che si esprime con deliberazione inappellabile e priva di motivazione, assunta con voto favorevole e unanime dei suoi membri, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Non vale il principio del silenzio assenso.

Art. 10 (Soci onorari e loro cooptazione)⁸

Possono essere Soci onorari persone fisiche maggiori d'età e giuridiche che si distinguano per meriti, anche scientifici, considerati di particolare interesse per l'Associazione stessa.

La candidatura a socio onorario avviene a seguito della proposta di un socio ed è deliberata con voto favorevole e unanime del Consiglio direttivo.

Art. 11 (Diritti e doveri degli associati)

Ai soci fondatori e a quelli ordinari è garantita l'effettività del rapporto associativo, attraverso il godimento dei diritti di cui al presente Statuto, accettati al momento dell'adesione; l'intervento alla vita dell'Associazione secondo le modalità e nei limiti previsti dallo Statuto stesso; la partecipazione a tutte le attività e iniziative dell'Associazione e il proprio contributo alla realizzazione degli scopi associativi.

I soci hanno diritto, in particolare:

- *di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;*
 - *di partecipare all'Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;*
 - *di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.*
- I soci hanno il dovere:*
- *di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;*
 - *di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
 - *di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;*
 - *di svolgere le attività associative preventivamente concordate;*
 - *di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.*
- I soci potranno effettuare, su richiesta dell'organo amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopprimere a momentanea carenza di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.*

⁸ Articolo eventuale.

A ciascun socio è chiesto di agire nell'interesse dell'Associazione e in favore della stessa per il raggiungimento degli scopi associativi, impegnandosi laboriosamente nella vita associativa, in ottemperanza ai principi contenuti nel presente Statuto.

Art. 12 (Esclusione, recesso e decadenza)

Sono esclusi dall'Associazione quei soci che agiscano in modo pregiudizievole agli scopi e al patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, sentito l'associato in contraddittorio, con decisione (*omissis*)⁹, secondo le disposizioni di legge e in armonia con i principi esposti nel precedente art. 4 di questo Statuto.

Ciascun associato può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente dell'Associazione e, salvo che il recesso sia dato per giusta causa, rispettando un preavviso di almeno tre mesi dalla data di fine dell'esercizio in corso nel caso in cui l'associato che recede ricopra una carica in uno degli organi dell'Associazione.

Decade dalla qualità di socio quello che non provvede al versamento delle quote sociali ordinarie e/o supplementari nei modi e nei tempi previsti dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, a prescindere dal motivo per cui si scioglie il rapporto associativo, il Socio (escluso, decaduto o receduto) non ha alcun diritto sul patrimonio associativo né può richiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi a qualsiasi titolo versati.

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E MEZZI FINANZIARI

Art. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti, ovvero (*omissis*)¹⁰.

Art. 14 (Risorse economiche e mezzi finanziari)

Il patrimonio potrà essere incrementato con le seguenti risorse economiche utili per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a) quote sociali degli associati;
- b) eventuali quote supplementari degli associati;
- c) contributi volontari degli associati;
- d) contributi volontari di terzi;

⁹ È necessario che l'Associazione, in linea con le garanzie previste dall'art. 2 Cost., preveda una precisa procedura, se non nello statuto, in un regolamento a cui rinviare.

¹⁰ L'Associazione dovrà precisare dettagliatamente l'ammontare del patrimonio iniziale.

e) donazioni, lasciti testamentari – anche con destinazione vincolata – eredità e legati di beni mobili e/o immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;

f) entrate derivanti dalle iniziative che saranno intraprese dall'Associazione anche tramite comitati all'uopo costituiti;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;

h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;

i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Comitato d'onore;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato di garanzia.

Art. 16 (Assemblea dei soci: composizione, convocazione e attività)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure dietro richiesta motivata presentata da almeno un decimo degli associati ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere, il quale nomina un segretario che constata la regolarità delle deleghe.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del

Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o del disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Ogni socio ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega. Non è ammessa che una sola delega. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato anche se membro del Consiglio direttivo, salvo che per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 (Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari¹¹;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo;
- g) assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro;
- h) nominare (l'imam);
- i) conferire mandati di consulenza;
- j) approvare il programma dell'Associazione;
- k) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- l) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- m) aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima Assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono previste dal Presidente e in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

¹¹ È opportuno stabilire un procedimento disciplinare conforme a quanto già esposto al precedente art. 12. Tale procedimento può trovare posto anche nel regolamento a cui, eventualmente, rinviare.

Art. 18 (Presidente dell'Associazione)

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 19 (Comitato d'onore)¹¹

Il Comitato d'onore è composto dai soci onorari e svolge le funzioni di Comitato consultivo (in armonia con il principio di consultazione proprio della tradizione musulmana).

Coloro che sono ammessi quali soci onorari formeranno il Comitato d'onore che si esprimerà, su richiesta del Consiglio direttivo, su qualsiasi questione che riguardi l'Associazione con pareri non vincolanti resi a maggioranza relativa.

Non è richiesto un quorum né costitutivo né deliberativo per la validità delle operazioni svolte dal Comitato d'onore.

Art. 20 (Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo, e ha il controllo amministrativo e contabile sulla gestione finanziaria dell'Associazione.

Possono essere eletti revisori anche non soci, tra persone esperte e qualificate.

I revisori non possono essere membri del Consiglio direttivo e del Comitato di garanzia.

Il Collegio elegge tra i suoi membri un presidente che convoca l'organo almeno una volta ogni tre mesi.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificandola periodicamente, redigeranno una relazione ai bilanci annuali indirizzata al Consiglio direttivo, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea ove ne ravvisino la necessità o se invitati.

¹¹ Articolo eventuale.

Art. 21 (Comitato di garanzia)¹³

Il Comitato di garanzia è composto da tre probiviri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati. Possono essere eletti, a maggioranza dei due terzi dei presenti, revisori soci ed anche non soci tra persone esperte e qualificate. I probiviri non possono essere membri del Consiglio direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di garanzia elegge al suo interno un presidente che convoca il Comitato almeno una volta al trimestre o quando ne facciano richiesta l'Assemblea o il Consiglio direttivo.

Il Comitato partecipa al Consiglio direttivo con funzioni consultive (in armonia con il principio di consultazione proprio della tradizione musulmana).

Il Comitato di garanzia controlla la gestione e l'andamento dell'Associazione e il rispetto dello Statuto. Risolve, inoltre, controversie tra gli associati o tra l'Associazione e gli associati *ex bono et aequo* con lodo inappellabile.

ESERCIZI ASSOCIATIVI

Art. 22 (Esercizio finanziario)

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 (Bilancio)

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio¹⁴.

Art. 24 (Trasparenza di gestione)

- 1) Al fine di rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, il bilancio sarà composto da:
 - 2) stato patrimoniale;
 - 3) rendiconto della gestione;
 - 4) nota integrativa che deve indicare se il bilancio è stato assoggettato a revisione; le esenzioni fiscali di cui gode l'Associazione e le donazioni ad essa erogate; il numero dei dipendenti; i criteri di valutazione adottati;

¹³ Articolo eventuale.

¹⁴ Si può prevedere che in tale sede il Tesoriere faccia la sua relazione all'Assemblea, che successivamente sarà invitata alla discussione e poi all'approvazione, e che ciascuno associato possa, anche previamente, visionare i documenti relativi al bilancio.

il contenuto e la movimentazione delle voci più significative dello stato patrimoniale e dei fondi vincolati e l'analisi delle voci più rilevanti esposte nel rendiconto della gestione;

- 5) prospetto di movimentazione dei fondi;
- 6) relazione di missione che deve contenere i dati quantitativi, anche non monetari, dell'attività svolta; in particolare devono essere descritte le azioni destinate a verificare la congruità dell'attività svolta in conformità agli scopi previsti dallo Statuto.

Per maggiore trasparenza, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri di cui all'art. 26.

Art. 25 (Rendiconto economico)

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 26 (Libri sociali)

L'Associazione terrà:

- a) libro verbali assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro verbali Consiglio direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
- d) libro degli associati e verbali revisori dei conti, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

I libri dell'Associazione sono visibili agli associati e a tutti i componenti degli organi dell'Associazione che ne fanno istanza e che potranno estrarre copie a loro spese.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

Art. 28 (Liquidazione)

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra persone estranee all'Associazione e delibererà

in ordine alla devoluzione del patrimonio che sarà devoluto a favore di altra Associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 29 (Rinvio a norme di legge)

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi dello Stato italiano.
F.to ...

2. ALCUNE NOTE

Lo statuto suesposto rappresenta un modello, senz'altro perfezionabile sulla base delle esigenze di chi volesse usufruirne. È stato ritenuto necessario dagli stessi consisti per quale strumento per poter esercitare pienamente le facoltà inerenti al diritto di libertà religiosa anche attraverso il ricorso al diritto comune.

Questo statuto è pensato in primo luogo per un'associazione religiosa tipo. Non abusa, quindi, di altre forme associative, quali ONIUS, ODV, APS e associazioni culturali.

Fa riferimento, negli scopi, alla religione, ponendo, con ciò, in risalto il fine di religione e di culto (art. 4). Lo statuto non espone i capisaldi dottrinali, che poco rilevano in tale sede da cui devono emergere con chiarezza scopo, organizzazione e attività dell'associazione.

Si sottolinea, inoltre, il riferimento ai principi giuridici dell'ordinamento italiano a cui deve conformarsi l'attività dell'ente (art. 5), in implicita analogia con l'art. 8, comma 2, Cost. L'attività descritta è poi conforme agli scopi: l'associazione ha fine di religione e di culto e, pertanto, si indicano attività religiose (art. 5, nn. 1-4) e culturali (art. 5, nn. 5-6). Preme, altresì, sottolineare l'accento fatto alla possibilità che l'associazione si faccia promotrice o partecipi a raggruppamenti di associazioni. Si ritiene utile, infatti, autorizzare, fin dal momento della redazione dello statuto, un'operazione di federazione, suggerendo allo stesso modo di favorire la costituzione di altre associazioni non necessariamente religiose in stretta connessione con le specifiche attività religiose e culturali (art. 5, n. 9). Si tratta di un mezzo per tenere ben distinte e regolate dalle normative di settore - attività di volontariato, di utilità sociale e culturali. Queste ultime devono, infatti, «restare fuori» dall'associazione religiosa anche se strumentali al fine religioso.

Quanto ai soci si indicano due soli requisiti essenziali: l'appartenenza alla religione del gruppo e l'adesione agli scopi statutari (art. 6, comma 1). Si evitano proclami o impegni solenni particolari che si possono, tuttavia,

rinviare a un regolamento. Nondimeno, pur in assenza del requisito di fede e, pertanto, con diritti e doveri statutariamente limitati, possono essere soci onorari coloro che abbiano acquisito meriti scientifici (artt. 10 e 11); questo potrebbe essere, fra l'altro, un modo per avvicinare l'associazione alla società civile nel suo complesso, con i benefici della reciproca conoscenza.

Agli artt. 13-14 si è posta attenzione al patrimonio, alle risorse economiche e ai mezzi finanziari, avendo premura di precisare l'ammontare del primo all'atto di costituzione dell'associazione per ragioni di trasparenza.

Quanto agli organi si suggerisce la presenza, sempre per ragioni di trasparenza e anche a tutela dei diritti inviolabili della persona pure all'interno di un'associazione religiosa (art. 2 Cost.), di un Comitato di garanzia con funzioni di controllo sulla gestione dell'associazione e di arbitro per la risoluzione delle controversie nell'associazione (art. 21), oltre che del Collegio dei revisori dei conti (art. 20).

Si punta, inoltre, alla trasparenza di gestione (art. 24), favorita dalla disciplina del rendiconto economico (art. 25) e dei libri sociali (art. 26).

Infine, si è avuta l'avvertenza di evitare riferimenti etnici. Con ciò non si vuol dire che siano, in questo contesto, assolutamente fuori luogo, ma potrebbero esserlo nel caso in cui lasciassero trasparire marcate ingerenze politiche straniere.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Lo statuto elaborato non è solo uno strumento organizzativo delle associazioni che scegliessero la connotazione religiosa, bensì un suggerimento e, al contempo, una modalità per uniformare queste ultime, con una buona omogeneità di base in vista di una federazione che sarebbe indubbiamente avvantaggiata, nel suo percorso formativo, dalla (previa) esistenza di associazioni religiose dotate di uno statuto quantomeno simile¹⁵. Gli statuti delle singole associazioni, in questo caso, potrebbero risultare prodromici ad un successivo ed eventuale statuto federativo.

Invero, una federazione di associazioni musulmane potrebbe essere impostata e articolata come associazione complessa o parallela¹⁶. Ciascun

¹⁵ In Europa merita menzione l'esperienza federativa francese che ha dato origine al Conseil Français du Culte Musulman. Cfr. www.lecfcm.fr (ultima consultazione 30 settembre 2013), in dottrina, V. Amiriaux, *CFCM. A French Touch?*, in «Islam Newsletter», valeriemiraux.com/wp-content/uploads/2010/11/A-French-Touch.pdf, n. 12, giugno 2003, pp. 24-25 (ultima consultazione 4 ottobre 2013).

¹⁶ Cfr. Trib. Napoli, ord. 10 maggio 2006, in «Corriere del Merito», 6, 2006, p. 703; «Costituisce associazione complessa quella che si fraziona in una pluralità di associazioni, strutturate piramidalmente, ciascuna delle quali conserva però autonomia rispetto alle altre e a quella di vertice».

ente manterrebbe la sua autonomia, ma gli iscritti all'organizzazione «minore» sarebbero altresì iscritti a quella «maggiore», coesistendo un vincolo associativo a più livelli sino a quello massimo dell'organizzazione nazionale, la federazione. Tale tipologia associativa presenterebbe due vantaggi: verrebbe fatta salva l'autonomia di ogni associazione e, al tempo stesso, si consentirebbe una struttura gerarchica, assicurata dalla contestuale partecipazione degli associati a più livelli. L'organizzazione associativa interna di livello resterebbe quella solita disciplinata statutariamente (con esclusione della democraticità per le ragioni suesposte nei capitoli che precedono), mentre i rapporti derivanti dal raggruppamento di unità minori in unità più ampie potrebbero essere declinati in vario modo. L'unità di base potrebbe essere locale, dedicata tra l'altro, in particolare, alla gestione del luogo di culto. Nel caso in cui a livello locale non ci fosse un luogo di culto e, quindi, un'associazione locale, il fedele potrebbe associarsi direttamente a un livello territoriale superiore ove fosse presente un luogo di culto. E così, verso l'alto, a livello regionale e nazionale sino a confluire nella federazione.

La bontà del modello si spiega nel fatto che alla dimensione verticale se ne affiancherebbe un'altra orizzontale, che avrebbe una duplice portata: collegare associazioni religiose diverse a livello territoriale. Tale modello associativo consentirebbe, inoltre, di vincolare a livello territoriale associazioni religiose e ONLUS, ODV, ecc., permettendo un loro miglior coordinamento. Le diverse associazioni strutturate a livello nazionale stringerebbero, infine, un patto federativo, riconoscendosi reciprocamente pari peso nelle decisioni a livello di federazione.

In conclusione, a diritto vigente, queste scelte ancorerebbe ulteriormente il mondo dell'associazionismo religioso musulmano a moduli privatistici, svincolandolo dall'aleatorietà della legge sui culti ammessi.

Al di là della struttura giuridica, è, infine, importante che la spinta verso una federazione provenga direttamente dalle stesse associazioni musulmane, le quali dovrebbero essere le uniche protagoniste al timone nella rotta verso tale sponda per evitare ogni deriva giurisdizionalista... anche di stati stranieri.